

Due diligence aziendale orientata dal modello 231

Imprese

L'attività (full o limited) è favorita dalla mappatura delle procedure societarie

Gli articoli in questa pagina affrontano i temi trattati nella sessione di approfondimento di Master Telefisco del 31 luglio.

Beatrice Bertoldi
Primo Ceppellini

La *due diligence* contabile e fiscale comporta un processo di revisione e valutazione articolato, al fine di comprendere la posizione economico-finanziaria di una società target e le sue aree di rischio tributario. Può essere svolta per diverse finalità, riconducibili a un'acquisizione della società o a un'analisi aziendale interna (verifica dell'operato dell'organo amministrativo, ipotesi di riapprovazione del bilancio, situazione di potenziale crisi di impresa, eccetera), o anche per esigenze "commerciali" (verifica da parte dei clienti della situazione strutturale dei fornitori, eccetera).

Può essere una *full due diligence* o una *limited due diligence*. La *full due diligence* è un'analisi complessiva volta ad approfondire tutti i principali aspetti di operatività dell'azienda, mentre la *limited due diligence* si concentra sull'indagine di specifiche aree di interesse.

Due diligence contabile

Nell'ambito della *due diligence* contabile le analisi sono svolte per macroaree riferibili all'attivo di stato patrimoniale, al passivo di stato patrimoniale e al conto

economico. La finalità è confermare gli attivi patrimoniali, verificare l'esistenza di passività potenziali non esposte e identificare le principali dinamiche economiche-finanziarie (flussi di cassa, andamento magazzino, eccetera).

La *due diligence* contabile consente al committente di prendere decisioni informate, di disporre di un indice di affidabilità in merito alle informazioni economico-finanziarie e di aumentare la conoscenza del business anche in un'ottica di gestione futura.

Due diligence fiscale

La *due diligence* fiscale è finalizzata ad apprezzare il rischio tributario insito nella target e ha riguardo alle risultanze reddituali, alle modalità di svolgimento delle principali operazioni attive e passive, alle operazioni straordinarie poste in essere e all'operatività con l'estero.

Per entrambe le tipologie di *due diligence* è di rilievo la presenza di un modello 231 che consente di disporre di una mappatura delle procedure aziendali, orientando - di fatto - la tipologia di analisi da svolgere.

Processo di due diligence

Il processo segue queste fasi:

1 Definizione dell'incarico: identificazione del perimetro di riferimento in termini di *legal entity*, di ambito temporale e di aree di indagine, indicazione del team di lavoro e dei referenti aziendali della società target, tempistiche di esecuzione. In questa fase è di rilievo la definizione di soglie di materialità quantitative di riferimento;

2 Formalizzazione dell'incarico e

invio della check list;

3 Pianificazione del lavoro: con il coordinamento tra professionista e il management aziendale. Questa fase è di estrema importanza per il rispetto delle tempistiche di lavoro condivise;

4 Raccolta documentale: creazione di una piattaforma cloud in cui sono inseriti i documenti numerati secondo la check list;

5 Fase operativa: esecuzione delle analisi con sessioni di Q&A con il management della target; questa fase potrebbe includere incontri con consulenti fiscali esterni e il revisore dei conti;

6 Discussione e verifica: analisi con i referenti aziendali (management/organo amministrativo) degli esiti, anche di natura parziale;

7 Redazione report: predisposizione di un report riassuntivo degli esiti delle analisi e dei rischi identificati, in cui riportare:

- lo scopo della *due diligence* contabile e fiscale;
- le principali informazioni sulla target;
- un'*executive summary* che prevede anche un'analisi del grado di rischio emerso;
- la descrizione dei rilievi;
- allegati: documenti visionati e quelli non forniti;
- eventuale sintesi della normativa di riferimento.

In alcuni casi, ad esempio dove la società oggetto di *due diligence* ha dimensioni limitate, il report può limitarsi ai primi tre punti sopra indicati.

Inoltre, in caso di *due diligence* riguardante un gruppo, il report deve essere suddiviso in sezioni riferibili a ciascuna società analizzata, salvo invece avere un unico *executive summary*.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I quesiti

DS6901



Pubblichiamo le risposte ad alcuni dei quesiti dei partecipanti alla sessione di Master Telefisco del 31 luglio

1

AGEVOLAZIONI FISCALI

Nella due diligence fiscale che tipologia di documenti devono essere richiesti per il controllo delle agevolazioni fiscali (ad esempio: crediti di imposta, patent box)?

Nella *due diligence* fiscale la verifica eseguita nell'ambito delle agevolazioni fiscali presuppone un esame di coerenza della documentazione di supporto. Non si entra nel merito delle specifiche tecniche sottostanti i requisiti dell'agevolazione.

In questa prospettiva viene richiesto:

- un documento riassuntivo dell'agevolazioni fiscali usufruite della target nel periodo di osservazione;
- per ogni tipologia di agevolazione, che si attesti sopra il limite di materialità, un prospetto con i conteggi di riferimento, con la riconciliazione contabile dei costi agevolati;
- eventuale documentazione anche di terzi (relazioni, perizie, eccetera).

DS6901

2

CONSOLIDATO FISCALE

In presenza di consolidato fiscale, quali sono i rischi in assenza di accordi di consolidato fiscale tra società consolidante e consolidata?

La mancanza di un accordo fra le parti non permette di riscontrare la corretta rilevazione contabile dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti, incidendo sulla rappresentazione di bilancio del carico fiscale. Se non ci fosse un'adeguata ricostruzione del vantaggio fiscale ricevuto, il medesimo potrebbe essere inoltre attratto a tassazione Ires.

3

COSTI DEDUCIBILI

I costi per prestazioni di servizi, contabilizzati nella voce B7 di conto economico connessi alla cessione di una partecipazione da parte di una società operativa nel settore dell'industria, posso essere dedotti ai fini Ires e Irap?

I costi sostenuti seguono il trattamento Ires del componente di reddito principale. Pertanto, nel caso di plusvalenza che si qualifica per il regime di esenzione, tali costi sono deducibili nella misura del 5%; viceversa, nel caso di plusvalenza interamente tassata, anche gli oneri correlati sono interamente deducibili. Secondo la prassi ministeriale, tali costi non possono essere dedotti dall'Irap poiché la cessione di partecipazioni non rientra nell'attività caratteristica dell'impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA